

Traduzione¹

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione europea di libero scambio per determinare lo statuto giuridico di questa Associazione in Svizzera

Conchiuso il 10 agosto 1961
Entrato in vigore il 10 agosto 1961
(Stato 10 agosto 1961)

Il Consiglio federale svizzero

da una parte,

e

*l'Associazione europea di libero scambio
dall'altra,*

visto l'articolo 35, capoverso 2 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, del 4 gennaio 1960²,

visto la risoluzione di detta Associazione di stabilire la sede permanente in Ginevra, hanno conchiuso il seguente Accordo che determina lo statuto giuridico dell'Associazione europea di libero scambio, in Svizzera.

Art. 1 Personalità

Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell'Associazione europea di libero scambio (dappresso: Associazione).

Art. 2 Immunità

L'Associazione gode delle immunità e dei privilegi comunemente riconosciuti alle organizzazioni internazionali. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale³ del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali, allegato al presente Accordo.

Art. 3 Inviolabilità

1. I terreni e i locali dell'Associazione, nonché i locali occupati dalla medesima per le sue conferenze e riunioni, sono inviolabili. Nessun agente dell'autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l'esplicito consenso del Segretario generale o del suo rappresentante debitamente autorizzato.

RU 1961 779

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.632.31

³ Non pubblicato nella RU.

2. Gli archivi dell'Associazione e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.

Art. 4 Libertà di riunione

Il Consiglio federale svizzero riconosce all'Associazione e ai rappresentanti dei suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.

Art. 5 Immunità di giurisdizione e immunità per altre misure

1. L'Associazione, come pure le sue proprietà e i suoi beni, qualunque sia il loro detentore o il luogo ove si trovano, godono dell'immunità per qualsiasi forma di azione giudiziaria, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata dal Segretario generale o da una persona da esso delegata.

2. Le proprietà e i beni dell'Associazione, qualunque sia il loro detentore o il luogo ove si trovano, godono dell'immunità per qualsiasi misura di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e per ogni altra forma di sequestro o di ingerenza da parte di qualunque pubblica autorità.

Art. 6 Pubblicazioni

Le pubblicazioni dell'Associazione e quelle a essa destinate non sono sottoposte a divieti o limitazioni d'importazione e di esportazione.

Art. 7 Regime fiscale

1. L'Associazione è esente dalle imposte dirette, federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, l'esenzione vale solo per quelli di proprietà del l'Associazione e occupati dai suoi servizi, come anche per i redditi da essi prodotti.

2. L'Associazione è esente dalle imposte indirette, federali, cantonali e comunali. Tuttavia, quanto all'imposta federale sulla cifra d'affari, computata nel prezzo o trasferita in modo apparente, l'esenzione vale solo per gli acquisti destinati all'uso ufficiale dell'Associazione e a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi 100 franchi svizzeri.

3. L'Associazione è esente dalle tasse federali, cantonali e comunali, eccettuate quelle costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici.

4. Le esenzioni menzionate potranno eventualmente, a domanda dell'Associazione, essere effettuate mediante rimborsi, giusta una procedura da stabilirsi di comune accordo tra l'Associazione stessa e le competenti autorità svizzere. Per quanto concerne i diritti doganali, resta riservato l'Articolo 36 del regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

Art. 8 Libera disponibilità dei fondi

1. L'Associazione può ricevere e possedere qualsiasi fondo, divisa, numerario o altro valore mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera sia all'estero.
2. Il presente articolo è pure applicabile agli Stati membri o a quelli associati, nelle loro relazioni con l'Associazione.

Art. 9 Comunicazioni ufficiali

1. L'Associazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera:
 - a. per qualsiasi precedenza nelle comunicazioni e nei mezzi di trasporto;
 - b. per le tasse e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche, radiotelefoniche, telefotografiche, ecc.;
 - c. per le tariffe preferenziali applicabili alle comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente sia per intermediario.
2. L'Associazione ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali.

Art. 10 Esenzione da censura

Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell'Associazione.

Art. 11 Libertà di entrata e di dimora

1. Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l'entrata in territorio svizzero, l'uscita e la dimora di qualsiasi persona chiamata, in qualità ufficiale, presso l'Associazione, e precisamente:
 - a. i rappresentanti d'ogni Stato membro, qualunque sia il rapporto fra la Svizzera e questo Stato;
 - b. il Segretario generale e il personale dell'Associazione;
 - c. le persone di qualsiasi cittadinanza chiamate dall'Associazione.
2. I provvedimenti concernenti la polizia federale degli stranieri e intesi a limitare l'entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono applicabili nei confronti delle persone indicate nel presente articolo.

Art. 12 Rappresentanti

Ai fini del presente Accordo, il termine «rappresentanti» indica tutti i delegati, i delegati aggiunti, i consiglieri, i periti tecnici e i segretari di delegazione.

Art. 13 Immunità dei rappresentanti dei membri

1. I rappresentanti dei membri dell'Associazione, ufficialmente chiamati presso la medesima, sono parificati agli agenti diplomatici e godono pertanto, nell'esercizio delle loro funzioni in Svizzera nonché durante i viaggi al e dal luogo di riunione, le immunità e i privilegi generalmente riconosciuti in Svizzera a detti agenti. I privilegi e le agevolazioni doganali sono tuttavia consentiti soltanto giusta le disposizioni del regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

2. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei membri dell'Associazione non come favore personale, ma allo scopo di garantire loro completa indipendenza nell'esercizio delle funzioni inerenti all'Associazione. Un membro dell'Associazione ha quindi non solo il diritto ma il dovere di levare l'immunità al suo rappresentante nei casi in cui, a suo parere, essa ostacola l'azione della giustizia e può essere levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Art. 14 Immunità dei rappresentanti degli Stati associati

I rappresentanti degli Stati associati godono, quanto a privilegi ed immunità, di un trattamento identico a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

Art. 15 Immunità del Segretario generale e di alcuni altri funzionari

1. Il Segretario generale dell'Associazione e i principali funzionari appartenenti alle classi designate dal Consiglio dell'Associazione o dalla persona da esso delegata e ammesse dal Consiglio federale svizzero, godono dei privilegi e delle immunità concessi agli agenti diplomatici.

2. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

Art. 16 Immunità di giurisdizione dei funzionari

I funzionari dell'Associazione, qualunque sia la loro nazionalità, godono, anche dopo aver lasciato il servizio dell'Associazione, dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti.

Art. 17 Esenzioni e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri

I funzionari dell'Associazione che non sono cittadini svizzeri:

- a. sono esenti dalle imposte federali, cantonali, e comunali sul reddito, per quanto concerne gli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati dall'Associazione; l'esenzione concerne anche il versamento di prestazioni in capitale, fatte, a qualsiasi titolo, da una cassa pensioni o da un'istituzione di previdenza, ai sensi dell'articolo 20; essa non concerne invece i redditi dei capitali versati, né le rendite o le pensioni pagate agli ex-funzionari dell'Associazione;

- b. sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
- c. non sono sottoposti, unitamente ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle modalità di registrazione degli stranieri;
- d. godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari delle organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera;
- e. godono, unitamente ai membri della famiglia a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici nei periodi di crisi internazionale;
- f. godono, in materia doganale, delle agevolazioni previste dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri

1. Il Segretario generale dell'Associazione o la persona da lui delegata comunica al Consiglio federale svizzero l'elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi militari.
2. Il Segretario generale dell'Associazione o la persona da lui delegata e il Consiglio federale svizzero compilano, di comune intesa, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, godono di dispense.
3. In caso di mobilitazione, il Segretario generale dell'Associazione ha la facoltà di chiedere, tramite il Dipartimento politico federale, per i funzionari di cittadinanza svizzera, la dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento.

Art. 19 Carta d'identità

1. Il Dipartimento politico federale rilascia all'Associazione, per ogni funzionario, compresi il coniuge e i figli a carico viventi nella comunità domestica, una carta d'identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento politico federale e dall'Associazione, serve alla legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
2. L'Associazione comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l'elenco dei propri funzionari e dei membri delle famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

Art. 20 Cassa pensioni e fondi speciali

1. Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza, che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell'Associazione, riceve la capacità giuridica in Svizzera se provvede ad osservare le modalità previste all'uopo dal diritto Svizzero. Essa gode, nei limiti della sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all'Associazione.

2. I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici dell'Associazione e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all'Associazione.

Art. 21 Previdenza sociale

L'Associazione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l'Associazione provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione gli agenti che non godono, presso di essa, di una equivalente assicurazione sociale.

Art. 22 Ragione delle immunità

1. I privilegi e le immunità contemplati dal presente Accordo non sono istituiti nell'intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell'Associazione. Essi sono istituiti solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell'Associazione e la completa indipendenza dei suoi agenti.

2. Il Segretario generale ha il diritto e il dovere di levare l'immunità a un funzionario, qualora ritenga che l'immunità sia d'impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell'Associazione. Il Consiglio è competente a decidere la levata delle immunità al Segretario generale.

Art. 23 Prevenzione degli abusi

L'Associazione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l'adempimento dei regolamenti di polizia e d'impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni, previsti nel presente Accordo.

Art. 24 Contestazioni di carattere privato

L'Associazione prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:

- a. le contestazioni derivanti da contratti, di cui l'Associazione è parte, e le altre contestazioni di diritto privato;
- b. le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell'Associazione che gode, per la sua qualità ufficiale, dell'immunità, qualora l'immunità non sia stata levata conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

Art. 25 Irresponsabilità della Svizzera

Dalla presenza dell'Associazione su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell'Associazione o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire, nell'ambito delle loro funzioni.

Art. 26 Sicurezza della Svizzera

1. Nessuna disposizione del presente Accordo può impedire al Consiglio federale svizzero di prendere i necessari provvedimenti nell'interesse della sicurezza della Svizzera.
2. Il Consiglio federale svizzero, qualora ritenesse opportuno di valersi del paragrafo 1 del presente articolo, deve mettersi in relazione, il più presto possibile, con l'Associazione, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi di quest'ultima.
3. L'Associazione collabora con le autorità svizzere per evitare, nell'esercizio della sua attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

Art. 27 Esecuzione dell'accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento politico federale è incaricato dell'esecuzione del presente Accordo da parte della Confederazione svizzera.

Art. 28 Giurisdizione

1. Ogni contestazione sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Accordo, che non sia potuta essere regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, al giudizio di un tribunale trimembre, costituito all'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il Consiglio federale svizzero o l'Associazione designano ciascuno un membro del tribunale.
3. I membri in tal modo designati nominano il loro presidente.
4. Qualora i membri non si accordino sulla nomina del Presidente, questo è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia, a richiesta dei membri del tribunale.
5. Il tribunale è adito a richiesta di una delle parti.
6. Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore all'atto della firma in nome del Consiglio federale svizzero e del Consiglio dell'Associazione.

Art. 30 Modificazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.
2. In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
3. Qualora i negoziati non conducano ad un'intesa, l'Accordo può essere disdetto dall'una o dall'altra parte con preavviso di due anni.

Fatto e firmato presso la sede dell'Associazione europea di libero scambio, in Ginevra, il 10 agosto 1961, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Campiche

Per il Consiglio dell'Associazione europea
di libero scambio:

Figgures